COMUNE DI CHIAVARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO.

D.LGS.507/93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti dell'applicazione della Tassa, il Comune appartiene alla classe IV in base alla popolazione residente (art. 43 - D. Lgs 507/93).

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA.

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3 OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA.

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993 sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

- Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente (esclusi balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
- Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.

ART. 4 TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- **b**) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 6 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art.3 sono classificate in categorie di cui alla deliberazione in data odierna.

- La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa' comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (Delib. C.C. n. 163 del 26.11.96).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO.

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;

- **a**) chioschi, edicole, pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunzi e simili che comunque proiettino sul suolo e qualsiasi rialzo del piano pedonale, ecc.;
- **b**) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
- c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci, ecc;
- **d**) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti varie qualsiasi altra occupazione di superficie sottratta all'uso pubblico.
- e) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

ART. 8 ESENZIONE DALLA TASSA.

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1 lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- **b**) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- **d**) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- **e**) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.
- **h**) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (Delibera C.C. n. 163 del 26.11.1996);
- i) sono esentate dall' applicazione della tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate, a decorrere dall'1.01.1998;
- l) le occupazioni effettuate da enti non commerciali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per una durata non superiore a due giorni e per una superficie inferiore a 10 metri quadrati (Del. C.C. n. 9 del 21 marzo 2006).

ART. 9 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o

sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve farne richiesta in carta legale al Sindaco. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali, ove occorra, verrà esaminata dal competente organo collegiale.

Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza Municipale.

Prima del rilascio della concessione di suolo pubblico il concessionario, ove previsto, dovrà versare alla tesoreria comunale il deposito cauzionale stabilito.

Il richiedente si assume l'obbligo del pagamento della tassa relativa.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

L'atto di concessione o di autorizzazione può essere rinnovato alla scadenza, il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo. Il mancato pagamento della Tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, la Civica Amministrazione, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese .

ART. 10 DECADENZA REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini specificati sulla domanda del richiedente;
- . il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo e del canone di concessione se dovuto.
- La decadenza non comporta la restituzione della Tassa versata, ne esonera dal pagamento di quella dovuta.
- **2.** La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

ART. 11 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.

1) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare al Comune, avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti;

la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
- 4) Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.L.vo 507/93 (art.14 del presente regolamento), il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della

tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 12 PASSI CARRABILI.

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondità' di un metro lineare "convenzionale" (Delibera C.C. n. 163 del 26.11.1996).
- 3) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

4) ACCESSI CARRABILI

ABROGATO (art. 3 comma 60/b – L. 549/95, Delibera C. C. n. 163 del 26.11.96).

- 5) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un' apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50 per cento.
- 6) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento
- 7) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%)
- 8) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrai può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 13 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO.

ESENTATE - DELIB. C.C. N. 7 DEL 21/02/1998.

ART. 14 OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere, seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento. I Comuni che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa suddetta, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
- l'art. 63, comma 2, lettera f, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, modificato dall'art. 18 della Legge 23.12.1999, n. 488, ha stabilito che per le suddette occupazioni la Tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di Tariffa (in vigore dall' 1.1.2000).
- 2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinata in misura forfetaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 3) occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (ABROGATO con Delib. C. C. n. 163 del 26.11.1996 art. 3, comma 62, Legge 549/95).

ART. 15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

- **4**) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art.7 del presente regolamento.

ART. 16 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

ART.17 OCCUPAZIONE TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;

- **a**) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari.
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- **d)** parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, porta lampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- **f**) pali porta insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- **g**) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico;

ART. 18 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE.

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n. 9 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonchè gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio della Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno la occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio, purché le merci, ivi collocate a scopo di esposizione o di vendita, non sporgano dal filo del muro esterno del negozio più di 80 cm. (art. 30 R.P.U.), dette occupazioni sono soggette al pagamento della tassa. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile, ne è vietata la sub concessione.

ART. 19 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE.

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'articolo 6 comma 1, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20% (Delib. C. C. n. 163 del 26.11.1996).
- 2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) DEL PRESENTE REGOLAMENTO e tenendo conto delle seguenti fasce orarie:
- I^ fascia dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- II^ fascia dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- III^ fascia dalle ore 20,00 in poi.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50 per cento, esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta

per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq.100, del 25% per la parte

eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

- **6**) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 14 del presente regolamento, la tariffa è ridotta del 50%.
- 7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%
- 8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al punto 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50%.
- 9) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa si applica nella misura indicata nell'allegato A) del presente regolamento.
- **10**) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
- 11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50.%.
- **12**) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 25%).

ART. 20 ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE.

Gli accertamenti i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs. 15/11/93 n.507.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28/1/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del C.C..

ART. 21 SANZIONI

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Le suddette sanzioni a sensi dell' art. 12 D.Lgs 18.12.1997, n. 473, sono variate come segue:

- a) per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di lire 100.000= (€. 51,65).
- b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 % della maggior tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa si applica la sanzione da lire 100.000= (€. 51,65) a Ire 500.000= (€. 258,23).
- c) le sanzioni indicate nei commi a b sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della Tassa, se dovuta, e della sanzione.
- 3) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

 Dal 1 gennaio 2001, con Delibera C. C. n. 87 del 27.11.2000, si è stabilito che gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella stessa misura prevista dal D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni, per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della Legge 13.05.1999, n. 133:
- 9 per cento annuale fino al 31.12.1993
- 6 per cento annuale dal 01.01.1994 al 31.12.1996
- 5 per cento annuale dal 01.01.1997

Successivamente saranno allineati con quelli previsti per le imposte erariali (L. 08.05.1998, n. 146).

ART. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L' Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 23 CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.

E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 del 30.04.1994.

F:REGTOSAP2006